

Repertorio n. 109578

"Statuto

Art.1 - Denominazione

E' costituita in Roma la Fondazione per la cittadinanza attiva/Active Citizenship Foundation.

La Fondazione potrà usare come proprio identificativo l'acronimo "FONDACA".

Art.2 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale: in particolare quella di promuovere ai livelli locale, nazionale, comunitario e internazionale lo sviluppo di una cultura della cittadinanza intesa come assunzione di responsabilità e cura dell'interesse generale da parte dei cittadini singoli e organizzati, delle formazioni sociali, della comunità scientifica,

delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private.

Questa finalità viene realizzata, in particolare, tramite le seguenti attività:

- ricerca teorica, empirica e applicata;
- formazione avanzata;
- dialogo culturale e scientifico;
- supporto e consulenza a soggetti privati, pubblici e sociali;
- analisi, valutazione e proposte di politiche di interesse pubblico;
- attività editoriali e di comunicazione;
- raccolte di fondi a sostegno di cause coerenti con le finalità di solidarietà sociale;
- tutte le altre attività che siano adeguate ad attuare i fini statutari.

La Fondazione non potrà svolgere altre attività se non quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, ivi incluse attività consistenti nell'offerta di beni e servizi sul libero mercato.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Revisore unico dei conti

Art. 4 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente, e dura in carica quattro anni.

La nomina del primo Consiglio viene fatta in sede di atto costitutivo dai soci fondatori. Tutte le volte successive alla prima, invece, il Consiglio è così nominato:

- tre componenti sono nominati dai fondatori finché almeno uno di essi sia in vita e, successivamente, dall'Assemblea degli Enti Associati di Cittadinanzattiva APS;
- tre sono eletti dall'Organo di Amministrazione di Cittadinanzattiva APS anche tra persone esterne a tale organo;
- uno è eletto di comune accordo tra i componenti nominati dai fondatori e tra quelli eletti dall'Organo di Amministrazione di Cittadinanzattiva APS.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente.

Art. 5 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio direttivo presiede al buon funzionamento della Fondazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo su base annuale, nonché la relazione sulle attività;
- delibera i regolamenti;
- approva i piani di lavoro della Fondazione su proposta del Presidente;
- crea i comitati e i gruppi di lavoro che si dovessero rivelare necessari o utili per l'attività della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- delibera sui contributi, le sovvenzioni e le collaborazioni a favore delle iniziative connesse ai fini della Fondazione promosse da altri soggetti.

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le deliberazioni, una maggioranza qualificata.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quel-

lo del Presidente.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio direttivo deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche in video o teleconferenza, purché venga scelto un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario e risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale della Fondazione.

Esso ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; e ha altresì i poteri di straordinaria amministrazione. Nel caso di esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione esso è tenuto a darne comunicazione al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha facoltà di nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di proporre al Consiglio direttivo la nomina di un Direttore con la definizione delle relative funzioni.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella successiva riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 8 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio direttivo. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al Revisore legale dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalle somme versate dai fondatori, come risulta dall'atto costitutivo e comunque in importo

non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni immobili o mobili, anche registrati o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati da fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione

- costituito altresì dai beni immobili e mobili, anche registrati, acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione potrà essere utilizzato temporaneamente ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione nella misura massima dei due terzi del suo importo complessivo e soltanto a seguito della delibera del Consiglio direttivo con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione

- da eventuali contributi concessi dalla unione europea, dallo stato, da enti territoriali e da altri enti, pubblici o privati

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, immobili e mobili, anche registrati, altre utilità suscettibili di valutazione economica e contributi effettuati in qualsiasi forma dai fondatori, dai partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali
- dai beni immobili e mobili, anche registrati, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima
- dalle somme versate da enti o privati che diventano in questo modo sostenitori della Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, con espressa destinazione al patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio direttivo disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, all'incremento del patrimonio.

Art. 10 - Finanziamento delle attività

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dai soci fondatori o da ogni altro ente o persona, attraverso pubbliche sottoscrizioni, che sia interessato ai suoi fini e

che non sia espressamente destinata a incremento del suo patrimonio.

- dalle entrate derivanti da contratti o convenzioni per la realizzazione di iniziative connesse con gli scopi statutarî;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Utili

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante tutta la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, impiegati innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessa-

ria a seguito di riduzione dello stesso per perdite o altre cause, e quindi capitalizzati ed utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Durata, cessazione, devoluzione dei beni

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio direttivo: - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; - per le altre cause di cui all'articolo 27 Codice Civile. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei membri del Consiglio direttivo. Contestualmente alla deliberazione di estinzione il Consiglio direttivo nomina, anche tra i suoi membri, un liquidatore e stabilisce le modalità della liquidazione, e delibera sulla devoluzione dei beni residui ad altra o altre organizzazioni non lucrative o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza di norme specifiche, ad altro ente che abbia fini analoghi.

Art. 14 - Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con il voto di almeno cinque membri del Consiglio direttivo.

Art.15 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti."